

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara - Presidente -
Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere -
Dott. AMBROSI Irene - rel. Consigliere -
Dott. PORRECA Paolo - Consigliere -
Dott. SPAZIANI Paolo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. xxx/2020 R.G. proposto da:

GARANTE A.A., rappresentato e difeso dall'Avv. omissis, giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in omissis, presso lo studio dell'avvocato omissis, (PEC: omissis.it);

- ricorrente -

contro

CESSIONARIA 2;

CESSIONARIA IN LIQUIDAZIONE;

- intimata -

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. xxxx/2019 depositata il 26/06/2019;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 ottobre 2023 dalla Consigliera Dott. Irene Ambrosi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Che:

1. Con atto di citazione notificato in data 18/10/2011, A.A. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. xxxx/2011, con cui il Tribunale di Macerata gli aveva ingiunto in qualità di garante della **DEBITRICE PRINCIPALE**, unitamente a B.B. e C.C., nonché di fideiussore, in via solidale con i medesimi soggetti, della stessa **DEBITRICE PRINCIPALE** a "garanzia del portafoglio finanziario (Legge Sabatini) concesso a **SOCIETA'**" di D.D., il pagamento alla ricorrente **CESSIONARIA**-cessionaria pro soluto dei rapporti creditizi di cui era originariamente titolare la Cassa di Risparmio di omissis e omissis individuabili in blocco ex art. 58 Testo unico bancario - della somma di Euro 300.000,00, oltre interessi e spese del procedimento, somma costituente l'importo nei limiti del quale la cessionaria aveva inteso agire a fronte di un presunto maggior credito, asseritamente ammontante a complessivi Euro 700.000,00 proveniente dal contratto di mutuo e dalla apertura di credito del (Omissis); l'opponente eccepiva, anzitutto, la nullità del ricorso monitorio atteso che l'esposizione dei fatti posti a fondamento della presunta pretesa monitoria era assolutamente vaga, generica ed indeterminata; eccepiva inoltre il difetto di legittimazione attiva della **CESSIONARIA**, posto che dai documenti allegati in atti dalla parte opposta non era desumibile che proprio l'asserito credito vantato nei confronti della **DEBITRICE PRINCIPALE** (presunta debitrice principale) rientrasse

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

effettivamente nell'addotta cessione dei crediti ex art. 58 TUB; disconosceva le sottoscrizioni apposte al contratto di mutuo e alla pretesa fideiussione ex L. Sabatini, prospettata la nullità dei contratti ex art. 1815 c.c., comma 2 e del presunto contratto di fideiussione in relazione al disposto di cui all'art. 1956 c.c.; concludeva, quindi, per la revoca e/o annullamento del d.i. opposto e perchè, nel merito, venisse dichiarata l'insussistenza di pretesa ereditaria della **CESSIONARIA** nei suoi confronti;

nel costituirsi in giudizio, la società opposta contestava l'atto di opposizione, concludendo per il rigetto; nelle more del giudizio interveniva poi ex art. 111 c.p.c. **CESSIONARIA 2**, la quale asseriva di essersi resa cessionaria pro soluto ed in blocco in data (Omissis) dei crediti facenti capo alla **CESSIONARIA** e si riportava a tutte le difese e conclusioni già spiegate da quest'ultima;

con la sentenza n. xxx del 2014 il Tribunale di Macerata rigettava l'opposizione, affermando, per quanto qui ancora di interesse, che:

- la cessione dei crediti da Cassa di Risparmio di omissis e omissis a **CESSIONARIA** emergeva dalla sola lettura del doc. 4 (contratto di cessione dei crediti e dal relativo avviso di pubblicazione in G.U.);

- il credito ingiunto, quantomeno nei limiti della somma di Euro 300.000,00, era da considerarsi pienamente provato "non foss'altro alla stregua del contratto di mutuo del (Omissis) per Euro 600.000,00 per l'ovvia ragione che, a fronte di un prestito effettuato, incombe sull'opponente la prova del fatto estintivo (...) talchè, non essendo stata detta prova fornita (...), gli importi restitutori reclamati dalla parte opposta (Euro 465.166,23 per capitale residuo; Euro 240.505,77 per interessi convenzionali) sono certi, liquidi ed esigibili";

- il disconoscimento delle sottoscrizioni ad opera di A.A. doveva ritenersi inammissibile e tardivo, ricollegando la dedotta tardività alla presunta genericità della relativa eccezione;

- l'eccezione ex art. 1815 c.c., comma 2 doveva intendersi generica nonchè irrilevante, atteso che, "anche se avesse per ipotesi un qualche fondamento, la conseguenza massima ipotizzabile consisterebbe nella non debenza degli interessi, il che manterrebbe comunque il credito accertato ben al di sopra della misura richiesta dalla opposta considerando che la sola quota capitale ascenderebbe ad Euro 465.166,23";

- manifestamente infondata ed addirittura contraria a buona fede avrebbe dovuto considerarsi l'eccezione ex art. 1956 c.c., trattandosi di garanzia rilasciata contestualmente alla elargizione, all'interno dello stesso documento, o in pari data (in relazione all'affidamento del (Omissis)) e, pertanto, non in relazione ad una obbligazione futura;

2. avverso la sentenza di prime cure, promuoveva appello A.A.; si costituiva in grado di appello la sola **CESSIONARIA 2**, che contestava il gravame, ribadendo la correttezza della decisione impugnata; la **CESSIONARIA** rimaneva contumace; nelle more del giudizio di appello, si costituiva la **PROCURATRICE Srl**, quale procuratrice della appellata **CESSIONARIA 2**;

il gravame veniva parzialmente accolto dalla Corte d'appello di Ancona che, revocato il decreto opposto, condannava A.A. al pagamento in favore della **CESSIONARIA 2** della somma di Euro 300.000,00, con interessi legali dalla domanda al saldo; confermava nel resto la impugnata sentenza; compensava integralmente tra le parti le spese del grado;

3. avverso la decisione della Corte d'appello, A.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; nessuna delle parti intime ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità;

la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c.;

il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte;

la parte ricorrente ha depositato memoria.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

MOTIVI DELLA DECISIONE

che:

1. Con il ricorso, il ricorrente denuncia:

1.1. con il **PRIMO MOTIVO**, la Violazione e falsa applicazione dell'art. 58 TUB e art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere, la Corte di Appello di Ancona, correlato la prova della inclusione del credito per cui è causa al mero effetto pubblicitario dell'avviso di cessione dei crediti in blocco, e per non avere in concreto accertato se tale credito fosse dotato dei requisiti di cui al blocco dei crediti costituente, esso stesso, oggetto del contratto di cessione ex art. 58 TUB;

1.2. con il **SECONDO MOTIVO**, la Violazione e falsa applicazione dell'art. 214 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 per avere la Corte di Appello di Ancona ritenuto generico il disconoscimento delle sottoscrizioni per il solo fatto che esso fosse rivolto a tutti gli atti posti a fondamento del preteso credito e per non aver considerato il contraddittorio instaurato con la controparte in ordine alla eccezione di disconoscimento in merito alla quale quest'ultima aveva formulato istanza di verifica e alla individuazione dei documenti contrattuali disconosciuti;

1.3. con il **TERZO MOTIVO**, l'Error in procedendo in relazione al mancato accertamento della omessa allegazione attorea circa le modalità di calcolo del credito azionato, la relativa composizione ed i relativi criteri di imputazione (capitale e/o interessi); in ogni caso, nullità della sentenza in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; in particolare, denuncia la motivazione come contraddittoria e perplessa per contrasto irriducibile tra le affermazioni sulla mancata prova del credito nel suo ammontare complessivo e sulla relativa conferma, quanto a sorte capitale del contratto di mutuo, nei limiti di quanto ingiunto, e la statuizione di revoca del decreto ingiuntivo opposto, in considerazione della "limitazione delle ragioni di credito rispetto a quelle poste a base della ingiunzione";

1.4. con il **QUARTO MOTIVO** di ricorso, la Nullità della sentenza in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, avendo la Corte di Appello di Ancona motivato per relationem, in relazione alle ulteriori censure del ricorrente, già parte appellante, in maniera acritica, senza dare conto delle ragioni di conferma della pronuncia di primo grado e senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame in appello.

2. Per ragioni di ordine logico-giuridico, preliminare è l'esame del secondo motivo di ricorso che è fondato in ragione delle seguenti considerazioni:

il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Ancona ha ritenuto generico il disconoscimento delle sottoscrizioni di tutti gli atti posti a fondamento del preteso credito, ritenendolo irrilevante e quindi non giustificativo di disporre la verifica;

ebbene, la Corte d'appello sul punto ha osservato che "il generico disconoscimento delle sottoscrizioni di tutti gli atti posti a fondamento del credito, già chiaramente censurato in sentenza, non implicava la necessità di una verifica, visto, fra l'altro, che tra gli atti sottoscritti vi era anche l'attestazione di ricezione della raccomandata con la quale venne comunicata la cessione dei crediti e che gli atti relativi ai prestiti garantiti recavano anche le sottoscrizioni di altri coobbligati che fanno desumere, in difetto di prova contraria la corrispondenza fra soggetti sottoscrittori e parti menzionate nel contratto (Cass. n. 1537/2018)" e ha poi concluso: "Sulla base di tali evidenze se non possono dirsi pienamente provati, nel loro ammontare complessivo, i crediti asseritamente vantati, deve sicuramente ritenersi, in mancata di prova dell'avvenuto pagamento, che appare giustificato, quantomeno in sorte capitale (Euro 465.166,23), il credito derivante dal contratto di mutuo, da ritenersi comprovato nei limiti di quanto ingiunto" (pag. 4 della sentenza impugnata);

invero, la Corte d'appello, sebbene abbia formalmente richiamato l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, secondo cui "il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile con la conseguenza che colui il quale vuole negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi (cfr., ad es., Cass. n. 24456/2011 e Cass. n. 12448/2012)" (così, Cass. Sez. 2, 22/01/2018 n. 1537, punto 5 in motivazione), tuttavia, nella sostanza, non ha spiegato per quale motivo abbia ritenuto generica l'eccezione indirizzata dall'opponente, odierno ricorrente, avente ad oggetto, debitamente, le sottoscrizioni di tutti gli atti posti a fondamento del credito portato dal decreto monitorio, cioè di tutti gli atti che risultavano prodotti dalla parte avversa (ovvero il contratto di mutuo dell'(Omissis) e la lettera fideiussoria del (Omissis)) e che, per quanto appena evidenziato, non poteva essere considerata generica e non implicante la necessità della verifica;

in proposito, va quindi ritenuto sussistente il vizio dedotto dall'odierno ricorrente, dovendosi dare applicazione - il che qui non è avvenuto - all'art. 214 c.p.c. con la prescritta verifica; difatti, a fronte dell'eccezione di disconoscimento sollevata dall'opponente, parte opposta aveva correttamente formulato istanza di verifica delle sottoscrizioni disconosciute, che, contrariamente a quanto asserito dal giudice d'appello, implicava la necessità della verifica, a nulla rilevando quanto dalla stessa corte territoriale ulteriormente ritenuto, e cioè che, in difetto di prova contraria, la corrispondenza fra soggetti sottoscrittori e parti menzionate nel contratto fosse desumibile dalla circostanza per cui tra gli atti sottoscritti vi era anche l'attestazione di ricezione della raccomandata con la quale era stata comunicata la cessione dei crediti e che gli atti relativi ai prestiti garantiti recavano anche le sottoscrizioni di altri coobbligati;

in conclusione, il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, per cui la sentenza impugnata viene cassata e rinviata la causa alla Corte d'appello di Ancona, in diversa sezione e diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Ancona, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, della Corte di Cassazione, il 20 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2023